

Circ. n. 46

Gravina in Puglia, 08.10.2025

ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.G. BOSCO - BENEDETTO XIII - POGGIORSINI" - GRAVINA IN PUGLIA
Prot. 0006561 del 08/10/2025
VII (Uscita)

*A tutti i Docente
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
All'Albo on line
Al Sito Web*

OGGETTO: Codice Disciplinare del personale Docente e ATA e di comportamento dei dipendenti pubblici
a. s. 2025/26.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art.55, comma 2, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 68 del D.lgs. 150/2009, che obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei codici disciplinari, recanti le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale, nonché l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni;
- VISTA** la Circolare MIUR n. 88 del 08/11/2010;
- VISTA** la Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 23/12/2010;
- VISTI** i CCNL "Istruzione e Ricerca" 2006-2009, 2016-2018 e 2019-2021;
- VISTO** il D.lgs. 116/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 75/2017;
- CONSIDERATO** che tale pubblicazione deve risultare da adempimento formale del Dirigente scolastico e che l'inosservanza del suddetto adempimento determina l'illegittimità della sanzione irrogata (cfr., art.7, L. n.300 del 1970 – Statuto dei lavoratori);
- CONSIDERATE** le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 55-sexies del D. lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. lgs. 150/2009, relative all'omissione o al ritardo dell'azione disciplinare da parte del Dirigente;
- PRESO ATTO** che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all'affissione dei predetti codici all'ingresso della sede di lavoro;
- VISTO** il D.lgs. 116/2016, contenente "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare";
- VISTO** il D. P.R.13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 62 del 2013

DISPONE

la pubblicazione su **Amministrazione Trasparente** e sul sito *web* dell'Istituzione Scolastica del Codice Disciplinare del personale Docente e A.T.A e di comportamento dei dipendenti pubblici.

Si ricorda che il codice disciplinare e di comportamento reca le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché l'indicazione delle infrazioni e delle sanzioni e che "la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro" (art. 55 c. 2 D.Lgs. 165/2001).

Per quanto sopra, si invita tutto il personale scolastico alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti allegati:

1. Personale ATA: Titolo V del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 - "Responsabilità disciplinare", dall'art. 22 all'art. 26;
2. Personale ATA: Titolo III del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 "Responsabilità disciplinare", dall'art. 10 all'art. 17 del C.C.N.L., comparto scuola, del 19 aprile 2018;
3. Personale ATA: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, dall'art. 92 all'art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007, per le parti richiamate dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018;
4. Docenti: il codice disciplinare - recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall'art. 492 all'art. 501 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
5. Docenti: nuovo codice disciplinare personale docente art. 48 CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
6. Dirigenti scolastici: il codice disciplinare - recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall'art. 25 all'art. 33 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018;
7. Per tutte le categorie: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall'art. 51 all'art. 57 del D. Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
8. Per tutte le categorie: sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165 del 2001";
9. Per tutte le categorie: Nota MIUR Prot. AOODPIT/0003310 dell'8 novembre 2010 Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Trasmissione circolare;
10. Per tutte le categorie: Circolare n. 88 dell'8 novembre 2010 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca "Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" con relative tabelle:
 - Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009.
 - Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.
 - Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
 - Tabella 4 Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensioni cautelari.
11. Per tutte le categorie: Decreto Legislativo 116/2016 di modifica del D. Lgs 165/2001;
12. Per tutte le categorie: Decreto Legislativo 75/2017 con riferimento agli artt. 12,13,14,15,16,17;
13. Per tutte le categorie: Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Si rammenta che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, sono tenuti ad osservare.

Inoltre, si rammenta che il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno ed entrato in vigore il 14 luglio 2023, ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 introducendo gli artt. 11-bis e 11-ter, che prevedono le seguenti misure:

- **Art. 11-bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche.** 1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale. 3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile. 4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.
- **Art. 11-ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.** 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. 2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. 3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale. 4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. 5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

La presente, con la pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito *Web* dell'istituzione scolastica, ha valore di notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia MASSERIO